

STATUTO

**NIMA COOPERATIVA SOCIALE
A R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MERATE LC VIA PASCOLI 13

Numero REA: LC - 321355

Codice fiscale: 03600730133

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 23-07-2015 - Statuto completo	2
--	---

facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;

c) potrà stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, istituendo una sezione di attività disciplinata da apposito regolamento per la raccolta dei prestiti limitata ai soli soci ammessi da almeno 3 (tre) mesi ed in regola con i versamenti e con il pagamento di quanto dovesse derivare da obbligazioni comunque assunte con la cooperativa, ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

Potranno essere costituiti fondi per lo sviluppo tecnologico e per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale. Infine potranno essere attuate procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale.

5 - II capitale sociale, che è variabile ai sensi di legge, viene inizialmente determinato in euro 800 (ottocento) diviso in quote ai sensi di legge, e viene sottoscritto dai soci in quote di euro 200 (duecento) ciascuno; i soci danno atto di aver versato l'importo della quota sottoscritta prima d'ora all'Amministratore Unico nominato con questo atto.

6 - Gli esercizi sociali si chiuderanno il trentuno dicembre di ogni anno; il primo esercizio sociale si chiuderà il trentuno dicembre duemilaquindici.

7 - La gestione della Cooperativa è affidata, per i primi tre anni, ad un Amministratore Unico, nella persona della comparente FINASSI Chiara, che dichiara di accettare espressamente tale qualifica.

8 - Le spese del presente atto conseguenti e dipendenti sono a carico della Cooperativa.

I comparenti dichiarano che l'importo globale approssimativo delle spese per la costituzione poste a carico della Cooperativa ammontano a circa euro 1.800 (milleottocento).

9 - La Cooperativa è regolata inoltre da tutte le norme contenute nello Statuto sociale di seguito riportato.

TITOLO I

DENOMINAZIONE- SEDE - DURATA - SCOPO

Art.1) E' costituita una società cooperativa a mutualità prevalente denominata:

"NIMA COOPERATIVA SOCIALE a r.l."

Art.1 bis) La Cooperativa ha sede nel Comune di Merate.

Con delibera del Consiglio di Amministrazione potranno essere istituite o sopprese Succursali, Agenzie, Depositi e Rappresentanze.

Art.1 ter) La durata della Cooperativa è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta per deliberazione

dell'Assemblea Straordinaria.

SCOPO E OGGETTO

Art.2) Lo scopo della cooperativa è quello di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio sanitari ed educativi ai sensi dell'art.1, primo comma punto a), della legge 8 novembre 1991 n.381.

La cooperativa organizza a tal fine un'impresa che persegue, mediante la solidale partecipazione dei soci e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento, gli obiettivi della legge predetta.

I soci prestatori di lavoro intendono perseguire lo scopo di nuove occasioni di lavoro per sè stessi ed, eventualmente, anche per altri lavoratori, rispettivamente sotto forma di rapporto di lavoro tra soci e società, oppure di lavoro subordinato, tramite la gestione in forma associata dell'attività svolta dalla cooperativa.

Art.3) La cooperativa ai sensi dell'articolo 111-septies disp. Att. Cod. Civ., in quanto rispetta le norme di cui alla Legge 8 novembre 1991 n. 381, è cooperativa a mutualità prevalente di diritto e nel rispetto delle clausole di mutualità di cui al d.l.c.p.s. 14 dicembre 1947 n.1577 e successive modificazioni ed integrazioni, ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale di tutti i cittadini attraverso la gestione di servizi formativi socio-assistenziali, socio-sanitari e socio-educativi orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, ai bisogni dei minori.

In relazione a ciò la cooperativa potrà gestire stabilmente o temporaneamente in conto proprio o per conto terzi:

- servizi per l'infanzia: asili nido, scuole materne, servizi di pre e post scuola;
- ludoteche, centri di aggregazione giovanile e centri di ascolto polifunzionali, servizi di animazione;
- servizi educativi, assistenza, sostegno e riabilitazione effettuati tanto presso la famiglia quanto presso la scuola o altre strutture di sostegno;
- organizzazione di corsi di creatività, artigianato, manualità come acquisizione di nuove capacità di incontro tra bambini e tra genitori;
- attività di formazione, assistenza ed orientamento sia sui servizi gestiti direttamente che sui servizi per conto terzi;
- attività di sostegno scolastico;
- attività di studio e monitoraggio dei bisogni della comunità;
- gestione di comunità alloggio e centri estivi per le vacanze.

Per il raggiungimento degli scopi indicati la cooperativa è

altresì impegnata ad integrare in modo permanente o secondo contingenti opportunità, la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo.

La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, commerciale e industriale necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque sia indirettamente e direttamente attinenti ai medesimi, nonché, tra l'altro, per la sola indicazione esemplificativa:

a) potrà assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma, escluso lo scopo di collocamento in società ed altri enti economici e non, comprese le associazioni, riconosciute e non, soprattutto ove ciò si reputerà conveniente e non in contrasto con quanto disposto per l'ottimale perseguimento delle proprie finalità statutarie;

b) potrà concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;

c) potrà stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, istituendo una sezione di attività disciplinata da apposito regolamento per la raccolta dei prestiti limitata ai soli soci ammessi da almeno 3 (tre) mesi ed in regola con i versamenti e con il pagamento di quanto dovesse derivare da obbligazioni comunque assunte con la cooperativa, ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

Potranno essere costituiti fondi per lo sviluppo tecnologico e per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale. Infine potranno essere attuate procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale.

TITOLO II

SOCI

Art.4) Per il raggiungimento dei fini sociali la Cooperativa si avvarrà prevalentemente dell'opera dei soci. Essa però potrà avvalersi anche dell'opera di personale regolarmente assunto alle proprie dipendenze.

Il numero dei soci è illimitato, ma non inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci tutti coloro che abbiano compiuto il 18° (diciottesimo) anno di età, che esercitano attività o mestieri attinenti alla natura dell'impresa esercitata dalla Cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possono

partecipare direttamente ai lavori dell'impresa sociale ed attivamente cooperare al suo esercizio e al suo sviluppo. Possono essere soci persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- a) Soci Prestatori - che prestano la loro attività ricevendo un compenso di qualsiasi natura o entità;
- b) Soci Volontari - che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà che verranno iscritti in una apposita sezione del libro soci. Tali soci volontari non potranno superare la metà del numero complessivo dei soci ordinari. Ai soci volontari si applicano le disposizioni di cui all' art. 2 della legge 8 novembre 1991, n.381;
- c) Soci Sovventori - come previsti dalla L.31 gennaio 1992 n.59, art.4;
- d) Azionisti di partecipazione - come previsti dalla L.31 gennaio 1992 n.59, art.5 e 6.

AMMISSIONE

Art. 5) Chi desidera diventare socio deve inoltrare domanda scritta all'organo amministrativo, specificandone, per le persone fisiche:

- a) nome e cognome, residenza, luogo e data di nascita, attività effettivamente esercitata, codice fiscale, cittadinanza;
- b) l'attività svolta in relazione ai requisiti prescritti dagli articoli precedenti;
- c) l'ammontare della quota che il socio si propone di sottoscrivere;
- d) la dichiarazione di accettazione dello statuto sociale.

Trattandosi di Persone giuridiche o Enti collettivi, la domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della società oppure dal Presidente pro-tempore dell'Associazione. Alla stessa deve essere allegato l'estratto della deliberazione dell'organo sociale che ha deliberato l'adesione; in caso di diniego l'organo amministrativo stesso deve specificarne, per iscritto il motivo.

I soci sono obbligati:

- a) al versamento della quota sociale;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.
- c) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando effettivamente all'attività sociale, nelle forme e nei modi stabiliti in eventuale regolamento approvato dall'assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Art.6) La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione o per causa di morte.

Art.7) Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
b) quando per validi e giustificati motivi non sia più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali. Spetta all'organo amministrativo valutare se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Art.8) Oltre che nei casi previsti dalla legge, può dall'organo amministrativo essere escluso il socio:

a) che ha perduto i requisiti per l'ammissione;
b) che provoca intenzionalmente ed in modo grave danni materiali alla Cooperativa;
c) che svolga attività in contrasto o in sleale concorrenza con quella della Cooperativa;
d) che non osserva le disposizioni contenute nello statuto o nei regolamenti previsti per legge oppure le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;
e) che, senza giustificati motivi, non adempie puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la Cooperativa.

Art.9) Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione, debbono essere comunicate ai soci interessati, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art.10) Il socio receduto o escluso e gli eredi o legatari del socio defunto, avranno soltanto diritto al rimborso del valore nominale della quota versata oppure della minore somma risultante dal bilancio dell'esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto sociale.

La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera raccomandata, a pena di decadenza, nel termine di un anno dalla chiusura del detto esercizio.

In mancanza di tale domanda le somme spettanti ai soci uscenti o agli eredi o legatari dei soci defunti saranno devolute a riserva ordinaria.

In ogni caso i soci receduti od esclusi rispondono, per due anni dal giorno in cui il recesso o l'esclusione sono avvenuti, verso la cooperativa per il pagamento dei conferimenti non versati, e verso i terzi nei limiti della quota sottoscritta e non versata, per le obbligazioni assunte dalla cooperativa fino al giorno in cui la cessazione della qualità di socio si è verificata.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili gli eredi o legatari del socio defunto.

Art.11) Trattamento economico dei soci.

Il trattamento economico dei soci per le rispettive attività lavorative verrà disciplinato da un apposito regolamento interno che il Consiglio di Amministrazione dovrà elaborare e sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci.

TITOLO III PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO

Art.12) Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile e formato da un numero illimitato di quote ciascuna non inferiore a Euro 200,00 (duecento) nè superiore al limite stabilito dalla legge;
- b) dalla riserva ordinaria, formata con le quote degli avanzi di gestione.
- c) da eventuali riserve straordinarie indivisibili costituite ai sensi dell'art.12 della legge 904/77;
- d) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o previsioni di oneri futuri;
- e) donazioni o lasciti ottenuti da persone fisiche o enti morali.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.

Le riserve non possono essere ripartite fra i soci sia durante la vita sociale che all'atto dello scioglimento della Cooperativa.

Art.13) Le quote sono sempre nominative.

Non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, nè essere cedute senza autorizzazione dell'organo amministrativo.

Le quote si considerano vincolate a favore della Cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima.

Art. 14) L'esercizio sociale decorre dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale, l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio previo esatto inventario, da compilarsi con criteri di oculata prudenza.

L'Assemblea che approva il Bilancio delibera sulla distribuzione degli avanzi di gestione al netto di tutte le spese e costi pagati o da pagare, compresi gli ammortamenti e le somme corrisposte ai soci a compenso del lavoro prestato, anche sotto forma di ristorni nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, destinandoli:

- a) a riserva legale, nella misura non inferiore a quella prevista per legge;
- b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ai sensi della legge 31.01.1992 n. 59 e successive eventuali norme modificative ed integrative nella misura in essa stabilita;
- c) ad eventuale riserva straordinaria;
- d) ai fini mutualistici e cooperativi.

TITOLO IV

ORGANI DELLA SOCIETA'

Art.15) Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei Sindaci, se nominato;

d) l'Organo di Controllo Contabile, se nominato.

Art.16) L'assemblea dei soci è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.

Essa può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purchè in Italia.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art.2364 c.c. certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione.

L'Assemblea potrà deliberare sull'eventuale responsabilità degli amministratori e dei sindaci.

Art.17) L'Assemblea dovrà essere convocata qualora ne sia fatta richiesta da tanti soci che rappresentino almeno un quinto dei soci esistenti oppure dal Collegio Sindacale.

La convocazione dell'Assemblea è fatta con lettera contenente l'ordine del giorno da inviarsi a ciascun socio al domicilio risultante dal libro soci, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'Assemblea o mediante avviso affisso presso la sede sociale negli stessi termini.

Nell'avviso di convocazione può essere indicata la data dell'eventuale seconda convocazione. Sono tuttavia valide le assemblee, anche non convocate come sopra, quando è presente o rappresentato l'intero capitale sociale e vi assistano tutti gli Amministratori ed i Sindaci Effettivi in carica.

Art.18) L'Assemblea, salvo diverse inderogabili disposizioni di legge, in seduta ordinaria, è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei soci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in seduta straordinaria l'assemblea delibera col voto favorevole di più della metà dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'assemblea ordinaria delibera col voto favorevole della maggioranza degli intervenuti, qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati e l'assemblea straordinaria col voto favorevole di più di un terzo dei soci aventi diritto al voto.

Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sul cambiamento dell'oggetto, sulla trasformazione del tipo e sulla fusione della società, oppure sul trasferimento della sede sociale in altra località del territorio dello Stato o modificazioni del testo dello statuto, tanto in prima che in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole di almeno due terzi dei voti di tutti i soci.

In questi casi, i dissenzienti o assenti hanno diritto di recedere dalla società; la dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata dai soci intervenuti all'assemblea non oltre tre giorni dalla chiusura di questa e dai soci non intervenuti non oltre 15 (quindici) giorni

dalla data della pubblicazione della deliberazione.

Art.19) Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti al libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti della quota sottoscritta.

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità di soci e le sue deliberazioni, prese in conformità, alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci. Ciascun socio ha un voto, qualunque sia l'ammontare delle quote sottoscritte. I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare da altro socio, mediante delega scritta.

Nessuno può rappresentare per delega più di tre soci aventi diritto al voto.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

La rappresentanza non può essere conferita né ai membri dell'organo amministrativo e del Collegio sindacale o ai dipendenti della Cooperativa. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità della costituzione e la validità delle deleghe.

Art.20) Non è consentito il voto per corrispondenza.

Art.21) L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ed in sua assenza dalla persona designata dall'Assemblea.

La nomina del Segretario è fatta dall'Assemblea e non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Anche il verbale redatto da Notaio deve essere trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni.

TITOLO V

AMMINISTRATORI

Art.22) La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede di nomina, da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto in numero variabile da tre a cinque membri, secondo le determinazioni dei soci al momento della nomina.

L'Amministratore Unico o i membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

I primi Amministratori vengono nominati all'atto della costituzione della Cooperativa.

Gli Amministratori non hanno diritto a retribuzione, salvo che non lo deliberi l'Assemblea, la quale può anche stabilire che ad essi vengono concessi gettoni di presenza.

Il Consiglio elegge tra i propri membri un Presidente e un vice presidente ed uno o più Consiglieri Delegati; nominano

anche, per la redazione dei verbali, un Segretario, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea.

Nel caso di mancanza di uno o più Amministratori, il Consiglio può completarsi e sostituirli. I componenti così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Venendo a mancare oltre la metà dei membri, il Consiglio di Amministrazione deve considerarsi decaduto e deve convocare sollecitamente l'assemblea per la nomina di un nuovo Consiglio.

Art.23) Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, salvi i casi in cui la delibera è assunta in forma collegiale, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purchè sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori.

Il procedimento deve concludersi entro 10 (dieci) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione proposta.

Art.24) Il Consiglio di Amministrazione è convocato, nella sede sociale o altrove, dal Presidente o Vice Presidente tutte le volte che ne ravvisino l'opportunità o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri.

La convocazione del consiglio avviene con comunicazione scritta trasmessa almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per la riunione; in caso d'urgenza, la convocazione può avvenire a mezzo telegramma, ovvero, se necessario, a mezzo fax, o via e-mail 24 (ventiquattro) ore prima della riunione.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o dal Vice Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio sono valide se riportano il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica. In caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente.

Art.25) L'amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società.

Esso può deliberare pertanto su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale fatta eccezione di quelli che per legge sono di esclusiva competenza dell'Assemblea. Può perciò anche deliberare l'adesione della Cooperativa a consorzi di cooperative o ad organismi

federativi e consortili, la cui azione possa tornare utile alla Cooperativa stessa ed ai soci, nonché concedere, postergare, o cancellare ipoteche e compromettere in arbitri anche amichevoli compositori controversie riguardanti la società.

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni a uno o più dei suoi membri oppure ad un Comitato Esecutivo, il cui numero e le cui attribuzioni sono fissati dallo stesso Consiglio.

Il Consiglio può nominare il direttore e comitati tecnici anche fra estranei stabilendone la composizione, le mansioni ed eventualmente i compensi.

Art.26) La firma e la rappresentanza sociale spettano all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione. Egli può, con la sola firma, rilasciare anche liberatorie quietanze ad enti pubblici. Può pure rilasciare procure anche per ricorsi e controricorsi alla Suprema Corte di Cassazione nonché per l'assistenza e rappresentanza legale della Cooperativa avanti ad altri organi giurisdizionali ed amministrativi.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente qualora sia stato nominato e, in mancanza o nell'assenza di questo, a un Consigliere designato dal Consiglio.

Il Presidente o chi lo sostituisce potrà delegare la firma sociale ad altro Consigliere oppure ad estranei al Consiglio con l'osservanza delle norme di legge vigenti al riguardo.

TITOLO VI

COLLEGIO SINDACALE

Art.27) Il Collegio Sindacale, se nominato, è costituito da tre membri effettivi e due supplenti anche non soci, nominati e funzionanti a norma di legge.

I Sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. La retribuzione dei sindaci è determinata dall'assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Art.28) Il controllo contabile sulla cooperativa, quando obbligatorio per legge o comunque deliberato dall'assemblea dei soci, è esercitato da un revisore contabile o dal Collegio Sindacale.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI GENERALI - FINALI - TRANSITORIE

Art.29) Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci e la cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e

sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 17 gennaio 2003 n.5.

Art.30) E' vietata la distribuzione ai soci di dividendi.

Le riserve sociali non sono mai ripartibili fra i soci durante la vita sociale, nè in occasione dello scioglimento della cooperativa.

In caso di cessazione della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso della quote o azioni sociali effettivamente versate dai soci, deve essere destinato a fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui alla legge n. 59 del 31.01.1992. Le clausole mutualistiche sopra esposte sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.

Art.31) In caso di scioglimento della società, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori scegliendoli preferibilmente tra i soci e stabilendone i poteri.

Art.32) Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in Assemblea ordinaria.

Art. 33) Per quanto non è previsto dal presente statuto, valgono le norme del Codice Civile e le leggi speciali sulla Cooperazione.

Trovano inoltre applicazione, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata nei limiti di cui all'articolo 2519 del codice civile.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, da me letto ai comparenti, che, approvandolo e confermandolo, con me Notaio lo sottoscrivono alle ore dodici e minuti cinquanta.

Consta di sette fogli in gran parte dattiloscritti, sotto la mia direzione, da persona di mia fiducia e in parte scritti di mia mano per venticinque pagine intere e parte della ventiseiesima fin qui.

FIRMATO: ALFONSO AVOLA

SILVIA AVOLA

FINASSI CHIARA

STUCCHI VALENTINA

MASSIMO MILONE NOTAIO (L.S.)

13 di 13